



Civico Di Cristina Benfratelli  
Agenzia di Rilevo Nazionale ad Alta Specializzazione

468

## **REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI A TITOLO GRATUITO A SOGGETTI COLLOCATI IN QUIESCENZA**

**Art. 5 comma 9 D.L. n. 95/2012 convertito con L. n. 135/2012**

### **Fonti normative di riferimento**

- DLgs. n. 165/2001 recante le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e successive modificazioni;
- Art. 5, comma 9, del D. L. n. 95/2012 convertito con modificazione dalla legge n. 135/2012, come modificato, per ultimo, dall'art. 17, comma 3, della L. n. 124/2015;
- Circolare n. 6/2014 del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione;
- Circolare n. 4/2015 del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione.

### **Premesso che:**

L'art. 5, comma 9, del D. L. n. 95/2012 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 135/2012 e ss.mm.ii. vieta alle pubbliche amministrazioni di attribuire a soggetti, già lavoratori pubblici o privati, collocati in quiescenza:

- incarichi di studio e di consulenza;
- incarichi dirigenziali o direttivi;
- cariche in organi di governo delle amministrazioni o degli enti o società controllati.

Il medesimo art. 5, comma 9, prevede, altresì, *“Gli incarichi, comprese le consulenze, le cariche e le collaborazioni di cui ai periodi precedenti sono comunque consentiti a titolo gratuito. Per i soli incarichi dirigenziali e direttivi, ferma restando la gratuità, la durata non può essere superiore a un anno, non prorogabile né rinnovabile, presso ciascuna amministrazione. Devono essere rendicontati eventuali rimborsi di spese, corrisposti nei limiti fissati dall'organo competente dell'amministrazione interessata”*.

### **Art. 1 – Incarichi a titolo gratuito a lavoratori collocati in quiescenza**

Gli incarichi possono essere conferiti a propri dipendenti collocati in quiescenza o a dipendenti in quiescenza di altre pubbliche amministrazioni e soggetti privati, in possesso di qualificata esperienza professionale, tecnico scientifica e di studio, per il conferimento di incarichi gratuiti di studio e di consulenza.

Per “lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza” si intendono esclusivamente i lavoratori dipendenti e non quelli autonomi.

Gli incarichi e le collaborazioni a titolo gratuito possono essere conferiti ai soggetti in quiescenza di cui sopra, indipendentemente dalla finalità, quindi anche al di fuori dell'ipotesi di affiancamento al nuovo titolare dell'incarico.

Nell'attribuire gli incarichi dovrà essere adeguatamente valutata la possibilità di eventuali conflitti di interessi. Inoltre, dovrà essere valutata la compatibilità delle prestazioni richieste e delle eventuali responsabilità con la gratuità dell'incarico.

#### **Art. 2 – Durata**

Per il conferimento di incarichi di studio e di consulenza a titolo gratuito, la durata dello stesso è coeva all'incarico del Direttore Generale aziendale, che sottoscrive il relativo contratto, fatte salve l'applicazione dell'istituto della revoca *ad nutum*, esercitabile dal Direttore Generale, e le cause di risoluzione di cui all'art. 8 del presente Regolamento.

Per i soli incarichi dirigenziali e direttivi, ferma restando la gratuità, la durata non può essere superiore a un anno, non prorogabile né rinnovabile, presso ciascuna amministrazione.

#### **Art. 3 – Modalità di conferimento degli incarichi**

La Direzione Generale su proprio input o su impulso dei dirigenti apicali aziendali propone al professionista in quiescenza la collaborazione a titolo gratuito o nella forma di incarico di studio e di consulenza o nella forma di incarico dirigenziale e direttivo.

In caso di accoglimento della proposta sarà attivata la procedura per il conferimento dell'incarico a titolo gratuito che prevede:

- predisposizione proposta di deliberazione di conferimento dell'incarico a titolo gratuito da parte dell'U.O.C. Risorse Umane;
- a seguito dell'adozione del suddetto provvedimento, stipula del contratto per incarico a titolo gratuito in duplice originale
- notifica a tutti i soggetti interni interessati.

#### **Art. 4 – Criteri generali**

L'incarico sia di studio e di consulenza sia dirigenziale a titolo gratuito non dà luogo a rapporto di pubblico impiego, non è in alcun modo riconducibile a lavoro subordinato ed è esclusa la possibilità di convertire lo stesso in qualsiasi altra forma di rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato.

L'incarico a titolo gratuito non dà luogo ad alcun trattamento economico, assistenziale e/o previdenziale.

L'attività di studio e di consulenza a titolo gratuito dovrà essere svolta sotto la diretta supervisione del Direttore Generale o del Dirigente al quale l'incaricato assicura la predetta attività e alle cui disposizioni l'incaricato dovrà attenersi.

Fermo restando l'organizzazione dell'Azienda, l'incarico non comporta vincoli di subordinazione gerarchica nei confronti dei dipendenti dell'Azienda né osservanza di specifici orari di servizio.

L'incarico dirigenziale e direttivo, anche se a titolo gratuito, soggiace alle disposizioni del D. Lgs. n. 39/2013 in materie di inconferibilità ed incompatibilità come richiamate dal Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024 – 2026 adottato dall'Arnas con deliberazione n. 84/2024.

#### **Art. 5 – Gestione operativa dell'incarico**

La gestione operativa dell'incarico è a cura del Direttore al quale l'incaricato assicura la predetta attività.

L'incaricato dovrà utilizzare con diligenza le risorse strumentali ed i locali messi a disposizione dall'Azienda, nonché è tenuto al rispetto delle vigenti disposizioni interne sull'utilizzo dei sistemi informatici.

L'incarico a titolo gratuito non può essere utilizzato per garantire il normale funzionamento dell'Unità Operativa.

L'incaricato, nello svolgimento dell'attività, deve attenersi alle norme di legge nazionali, regionali ed ai regolamenti aziendali.

#### **Art. 6 - Diritti e doveri**

L'incarico non comporta l'onere della esclusività e pertanto l'incaricato potrà svolgere attività per altri committenti purché la stessa non sia in contrasto e/o in concorrenza con l'attività svolta all'interno dell'Azienda.

L'incaricato nello svolgimento della propria attività è tenuto ad uniformarsi alle norme in materia di sicurezza e sorveglianza sanitaria ed è tenuto all'osservanza di ogni altra disposizione e prescrizione previste dalle vigenti disposizioni aziendali in materia di sicurezza ed esposizione a rischi.

L'incaricato è tenuto ad osservare le regole del segreto d'ufficio ed a mantenere la massima riservatezza con riferimento a fatti, informazioni, notizie od altro di cui verrà a conoscenza nello svolgimento dell'incarico. Tali informazioni non potranno in alcun modo essere divulgate o cedute a terzi.

L'Azienda provvederà all'attuazione delle misure preventive e protettive previste in materia dalle vigenti disposizioni legislative, nonché da norme interne, fornirà in particolare tutti i dispositivi di protezione individuale previsti dalle vigenti leggi e/o disposizioni interne per la tipologia di attività.

#### **Art. 7 - Copertura assicurativa**

L'Azienda garantisce ai soggetti incaricati la copertura assicurativa I.N.A.I.L. contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

#### **Art. 8 - Rimborsi**

Il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico deve essere espressamente richiesto dall'interessato e presentato alla UOC Risorse Umane. Sono rimborsabili le spese, di andata e ritorno, per raggiungere l'Arnas dal luogo di partenza. Per luogo di partenza si deve intendere il luogo di residenza/domicilio dell'incaricato.

Sono rimborsabili i mezzi pubblici (autobus, tram, metro). L'utilizzo del Taxi è consentito in caso di assoluta impossibilità oggettiva di utilizzo dei mezzi pubblici.

L'utilizzo del mezzo proprio deve essere preventivamente autorizzato dalla Direzione Aziendale. Il relativo rimborso chilometrico è riconosciuto in applicazione alle tariffe ACI.

#### **Art. 9 - Cause di risoluzione**

L'incarico si risolve automaticamente alla scadenza naturale del contratto sottoscritto tra le parti.

Ciascuna delle parti può cessare dal rapporto prima della scadenza dell'incarico di studio e di consulenza senza obbligo di preavviso, né di motivazione, in ragione della gratuità dell'incarico, fatti salvi i principi di correttezza e buona fede contrattuale.

L'incaricato si impegna, in caso di cessazione anticipata dell'incarico di studio e di consulenza, a portare a termine le attività in essere al momento della comunicazione scritta della cessazione medesima.

#### **Art. 10 – Debito informativo**

L'Azienda provvede alla pubblicazione dei dati inerenti i collaboratori nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente" del proprio sito web.

#### **Art. 11- Trattamento dei dati personali**

Ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003, come modificato dal D.Lgs. n. 101 del 10/08/2018 in conformità al Regolamento U.E. 2016/679 (G.D.P.R.), i dati personali, forniti dall'incaricato saranno raccolti presso le strutture organizzative di amministrazione del personale dell'Azienda per finalità inerenti alla gestione del rapporto di collaborazione gratuita.

#### **Art. 12– Entrata in vigore e norme di rinvio**

Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della relativa delibera di approvazione.

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle fonti normative di riferimento riportate in premessa ed alle ulteriori disposizioni vigenti in materia.